SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2003, n. **358.**

Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo Pag. 4

LEGGE 11 dicembre 2003, n. **359.**

Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002 . . . . Pag. 5

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **360.**

Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008 . . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 19 novembre 2003.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Esercizio 2002 . . . . Pag. 16

Ministero dell'interno

DECRETO 23 dicembre 2003.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2004 . . . . Pag. 23

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 dicembre 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º dicembre 1999/2006 e 1º giugno 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º dicembre 2003 e scadenza 1º giugno 2004 . . . . . . Pag. 23

DECRETO 17 dicembre 2003.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1º gennaio 2004 . . . . Pag. 24

Ministero della salute

DECRETO 17 ottobre 2003.

Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici) . Pag. 31

DECRETO 18 dicembre 2003.

Rettifica del decreto dirigenziale 10 luglio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fluazifop, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002». Pag. 35

DECRETO 18 dicembre 2003.

Mancata iscrizione della sostanza attiva trifenforf nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ed abrogazione del decreto dirigenziale 10 maggio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tridemorf, che non è stata iscritta nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002» . . . . Pag. 36

DECRETO 23 dicembre 2003.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia . . . . Pag. 36

DECRETO 23 dicembre 2003.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento . . . . Pag. 37

DECRETO 29 dicembre 2003.

Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente . . . . Pag. 38

Ministero delle attività produttive

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziativa Otrantina - Soc. coop. a r.l.», in Otranto, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 42

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Clio - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 43

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Grande Carro coop. sociale in liquidazione», in Bastia Umbra, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tiberina a r.l.» in liquidazione, in Città di Castello, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 17 dicembre 2003.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2004 . . . . Pag. 44

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 novembre 2003.

Revoca dei decreti ministeriali 15 febbraio 1999, n. 30908 e 27 luglio 2000, n. 32924, relativi al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari. (Decreto n. 35403) . . . . Pag. 49

DECRETO 14 novembre 2003.

Distillazione facoltativa dei vini, di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 . . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 16 dicembre 2003.

Soppressione della sezione doganale «Milano Rogoredo» dipendente dalla dogana di Milano . . . . Pag. 50

DECRETO 24 dicembre 2003.

Aumento della quota annua di iscrizione all'albo professionale degli spedizionieri doganali . . . . Pag. 51

Agenzia del demanio

DECRETO 27 novembre 2003.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici . . . . Pag. 51

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

Provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore delle farmacie private. (Deliberazione n. 03/169) . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 24 dicembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 60

Ministero della salute:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofluss». Pag. 60

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noalgos» Pag. 60

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neviran» Pag. 60

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. . . . . . . Pag. 60

Ministero delle politiche agricole e forestali: Comunicato relativo a «Distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art. 29 del reg. (CE) n. 1493/99 - nota esplicativa». Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004.

03A14264

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2003, n. **358.**

Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Al comune di Termini Imerese sono assegnate le somme di 3.055.400 euro per l'anno 2003, 1.013.800 euro per l'anno 2004 e 6.124.800 euro per l'anno 2005, finalizzate all'opera di collegamento del porto alla strada statale n. 113 e alla zona industriale della città.

ART. 2.

1. Alla Autorità portuale di Palermo sono assegnate le somme di 2.182.600 euro per l'anno 2003, 724.200 euro per l'anno 2004 e 4.375.200 euro per l'anno 2005, finalizzate alla realizzazione delle opere necessarie all'ammodernamento della stazione marittima della città di Palermo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.238.000 euro per l'anno 2003, a 1.738.000 euro per l'anno 2004 e a 10.500.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1543):

Presentato al sen. Antonio BATTAGLIA, il 18 aprile 2002.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 9 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e 10ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 17, 24 settembre 2002 e 15 ottobre 2002.

Relazione scritta annunciata il 21 ottobre 2002 (atto n. 1543-*A* - relatore sen. F. CHIRILLI).

Nuovamente esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, l'11 febbraio 2003 e approvato il 16 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3922):

Assegnato alla commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente il 29 aprile 2003 con pareri delle commissioni I, V e VIII, e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29 ottobre 2003 e 4, 11 novembre 2003.

Esaminato in aula l'11 novembre 2003 ed approvato il 20 novembre 2003.

03G0391

LEGGE 11 dicembre 2003, n. **359.**

Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2003, di euro 30 milioni per l'anno 2004 e di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

V PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DI MALTA

Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo di Malta

qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

spinti dal comune desiderio di intensificare le tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione economica e culturale esistenti tra i due Paesi e di favorire le condizioni per un rapido ingresso di Malta nell'Unione Europea,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il Governo della Repubblica Italiana, con l'intento di assicurare un contributo diretto al continuo miglioramento delle condizioni economiche sociali e culturali di Malta nella prospettiva della sua integrazione nell'Unione, mette a disposizione del Governo maltese contributi a dono fino ad un importo globale di 75 milioni di Euro, dilazionato nel triennio 2003-2005.

2. Tali contributi saranno utilizzati per il finanziamento di programmi e di progetti nei settori economico, culturale e sociale, individuati di comune accordo dalle Parti sulla base delle proposte presentate da Malta ed elencati al seguente articolo 2.

3. Nella prospettiva di una rapida integrazione di Malta nell'Unione Europea, le Parti Contraenti si impegnano altresì ad intensificare la cooperazione su una base di continuità nei settori dei trasporti e della lotta all'inquinamento, e di proseguire i negoziati per la conclusione di accordi nei settori della conservazione dei beni artistici, della protezione degli investimenti, della vigilanza e collaborazione in mare e del turismo.

4. Essi inoltre si adopereranno per promuovere iniziative volte ad agevolare la cooperazione economica, industriale e tecnica tra imprese dei due Paesi, con particolare riguardo a quelle di settori economici maggiormente orientati all'esportazione e capaci di creazione di nuove opportunità di impiego.

ARTICOLO 2

1. I fondi a cui si fa riferimento all'articolo 1 saranno messi a disposizione della Parte Maltese per un ammontare di 35.000.000 Euro per l'anno 2003, per un ammontare di 30.000.000 Euro per l'anno 2004 e di 10.000.000 Euro per l'anno 2005. Essi saranno utilizzati per contribuire alla realizzazione dei seguenti progetti nei settori sottindicati:

Infrastrutture

1.1 Programma di ammodernamento della rete stradale;

1.2 Impianto del sistema fognario del Nord di Malta;

Cultura e Formazione

1.3 Cattedra Italiana per il Mediterraneo e Studi sull'Unione Europea;

1.4 Borse di studio per studenti maltesi;

1.5 Restauro dell'organo del XVI secolo alla Co-Cattedrale di San Giovanni;

1.6 Restauro della Cappella d'Italia nella Co-Cattedrale di San Giovanni;

Tutela dell'Ambiente

1.7 Installazione di un impianto di raccolta ed incenerimento al mattatoio statale;

Sicurezza alimentare

1.8 Impianto di macellazione ed imballaggio della carne;

1.9 Impianto di selezione e di conservazione a freddo;

Controllo marittimo

1.10 Rafforzamento delle capacità maltesi di controllo marittimo;

Sanità

1.11 Pianificazione, fornitura ed installazione di equipaggiamento per l'Ospedale Mater Dei;

1.12 Fornitura di un sistema informatico all'Ospedale Mater Dei;

1.13 Ricerca nel campo della salute sulla sanità mentale.

2. I progetti sopraelencati saranno sottoposti dalle due Parti ad una valutazione tecnico-economica, i cui eventuali oneri, che non potranno eccedere l'1% del valore complessivo del contributo italiano al singolo progetto e che non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare massimo di 50.000 Euro per ciascuno di essi, saranno a carico delle risorse finanziarie del presente Protocollo. Tale percentuale potrà essere

elevata fino a non oltre il 4% nel caso di progetti per i quali il contributo italiano non superi i 600.000 Euro.

3. La Parte italiana indicherà alla Parte maltese Istituzioni ed Enti che potranno fornire tale forma di assistenza tecnica, le cui modalità saranno concordate dalle due Parti per via diplomatica, unitamente agli aspetti attuativi dei programmi e dei progetti da finanziare, alle modalità del relativo monitoraggio, nonché alle relative assegnazioni ed al calendario dei rispettivi pagamenti in base alle fasi di esecuzione degli stessi. Tali elementi formeranno oggetto di uno o più Scambi di Note tra i due Ministeri degli Affari Esteri da finalizzare al più presto e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Con lo stesso strumento verranno concordate eventuali successive variazioni relative ai pagamenti dei progetti, entro i termini previsti dall'articolo 4.

4. Il Governo Maltese si impegna a fornire annualmente al Governo Italiano una relazione riguardante i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo ai dati tecnico-economici del loro avanzamento.

5. Le due Parti si adopereranno per far sì che, al termine dell'attuazione dei progetti previsti dal presente Protocollo, la cooperazione con essi avviata possa essere continuata in forme e con modalità diverse, più confacenti ai nuovi più stretti rapporti che potranno svilupparsi tra i due Paesi nell'ambito dell'adesione di Malta all'Unione Europea.

ARTICOLO 3

1. I fondi del presente Protocollo saranno erogati a rimborso dei pagamenti già effettuati dall'Amministrazione maltese nei confronti degli aventi diritto sulla base dei programmi e dei progetti concordati, a fronte di idonea documentazione, certificata o convalidata dalle competenti Autorità maltesi ed attestante l'avvenuta, regolare esecuzione del programma o del progetto o, quando previsto, delle relative fasi, come definito nello Scambio di Note di cui all'articolo 2. Il Governo Italiano non rimborserà spese che non siano rispondenti al presente Protocollo, agli Scambi di Note di cui al precedente articolo 2 o ad altri obblighi internazionali che vincolino entrambe le Parti.

2. Per quanto riguarda i progetti che si realizzano mediante l'esecuzione di opere o la fornitura di servizi, una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di cui all'articolo 1 può essere assegnata per coprire le spese locali per opere e lavori sostenute dall'Amministrazione maltese nel rispetto dei programmi e dei progetti

concordati. Tuttavia, nel caso di opere che prevedono un particolare contributo della manodopera ovvero dei materiali disponibili a Malta, tale quota potrà essere estesa fino al 30% dei suddetti fondi.

3. Per la stessa categoria di progetti, una volta perfezionato il relativo contratto, potrà essere erogato, dietro espressa richiesta delle Autorità maltesi, un anticipo fino ad un massimo del 20% del contributo italiano totale al progetto secondo modalità che saranno specificate nello Scambio di Note di cui all'Articolo 2.

4. L'assegnazione dei lavori, l'aggiudicazione e la stipula dei contratti saranno effettuate dalle Autorità maltesi secondo le proprie leggi e regolamenti.

ARTICOLO 4

Le somme assegnate ai progetti di cui all'articolo 1, che non vengano effettivamente erogate nell'anno corrispondente, possono essere utilizzate negli anni seguenti per gli stessi progetti, a condizione che le relative variazioni dei tempi di pagamento siano concordate, con le modalità di cui all'articolo 2, terzo paragrafo, entro il 31 dicembre del rispettivo anno di riferimento, ed in ogni caso entro il 31 dicembre del 2005.

ARTICOLO 5
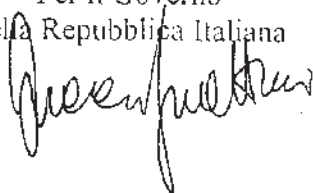
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica all'uopo previste.

2. Il presente Protocollo potrà essere denunciato per le vie diplomatiche in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Richieste di rimborso relative a contratti assegnati secondo i termini del presente Protocollo prima della sopracitata denuncia saranno comunque prese in esame ed onorate entro il 31 dicembre 2005, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, primo paragrafo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ROMA, il 20/XII/2002 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Malta

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2359):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 1º luglio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 17 luglio 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio 2003 e il 23 settembre 2003.

Relazione scritta presentata il 1º ottobre 2003 (atto n. 2359-A - relatore sen. Bonfietti).

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4352):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, e XII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 ottobre ed il 12 novembre 2003.

Esaminato in aula il 27 novembre e approvato, il 2 dicembre 2003.

03G0389

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **360.**

Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005).

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà ad Aichi dal 25 marzo al 25 settembre 2005 (*Expo 2005*).

2. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro 5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno 2005.

ART. 2.

(Commissariato generale).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.

2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.

ART. 3.

(Commissario generale).

1. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005 è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle

esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893.

3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui all'articolo 2.

4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario generale è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione, dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale).

1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attività da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.

2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto è trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5.

(Segretario generale).

1. Il Segretario generale del Commissariato è nominato tra i funzionari della carriera diplomatica, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

(Struttura di supporto del Commissario generale).

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario generale e il Segretario generale si avvalgono del supporto di:

a) un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero delle attività produttive, collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, con funzione di direttore amministrativo-contabile;

b) cinque unità di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 7.

(Collaborazione con la Fondazione « Italia in Giappone 2001 »).

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale può avvalersi del supporto della Fondazione « Italia in Giappone 2001 », di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.

Art. 8.

(Incarichi di consulenza).

1. Il Commissario generale è autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonché a

stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità.

2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.

ART. 9.

(Trattamento economico).

1. Il Commissario generale, se dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Segretario generale e il direttore amministrativo – contabile sono collocati per la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario generale, al Segretario generale e al direttore amministrativo – contabile per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico. Essa non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle sue varie fasi. Tale indennità, che non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile alle competenze stipendiali di base metropolitane.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro 514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.

ART. 10.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attività produttive.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.

ART. 11.

(Candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008).

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2004 per le operazioni promozionali, anche collegate all'informazione, della candidatura di Trieste a città ospitante dell'Esposizione riconosciuta 2008, nonché di sostegno alle attività del *Bureau international des expositions* (BIE).

ART. 12.

(Deroga all'articolo 26 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2004 per contribuire alla costituzione da parte del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, di fondazioni che hanno per scopo la promozione dell'immagine dell'Italia nel Mondo, anche in

deroga all'articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari complessivamente ad euro 333.980 per l'anno 2003, ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 333.980 per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2600):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 25 novembre 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 3 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 10 dicembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4552):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede legislativa, il 17 dicembre 2003 con pareri delle commissioni I, V, X e XI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 17 dicembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Si trascrive l'art. 1, comma 2:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

Nota all'art. 7:

— La legge 10 agosto 2000, n. 252, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2000, n. 210, reca: «Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".». Si trascrive l'art. 2:

«Art. 2 *(Modalità di esecuzione del* memorandum). — 1. Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal *memorandum* d'intesa, può partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".

2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono partecipare alla Fondazione di cui al commna 1 quali promotori.

3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal *memorandum* d'intesa di cui all'art. 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal *memorandum* d'intesa di cui all'art. 1, in particolare per il finanziamento delle attività relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso *memorandum*, è autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.».

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1958, n. 139, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

Nota all'art. 12:

— La legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento ordinario, reca: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione». Si trascrive l'art. 26, comma 1:

«Art. 26 *(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti ...».

03G0392

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 19 novembre 2003.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Esercizio 2002.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto annuale relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, convertito, con modificazioni, con legge 31 dicembre 2001, n. 463, che all'art. 8-*octies* proroga i termini per la presentazione dei progetti e dispone l'utilizzo dei fondi relativi all'anno 2001 nel 2002;

Visto, altresì, il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178 che differisce al 10 agosto 2002 i termini previsti dal comma 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2002, n. 153, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'esercizio finanziario 2002;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dalle regioni, nonché quelli presentati da alcune amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che le amministrazioni locali che hanno trasmesso autonomamente i progetti sono tutte situate in regioni che hanno stipulato, alla data di emanazione del presente decreto, i protocolli d'intesa e che pertanto le somme ad esse spettanti possono essere accreditate alle rispettive regioni;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 10 del 22 ottobre 2003;

Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto Comitato;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche;

Considerato che alla regione Veneto, in sede di liquidazione delle somme relative ai progetti 2001, è stata liquidata la somma di € 1.516.068,90 in luogo della somma spettante di € 343.024,40, quale risulta dal decreto di riparto dei fondi 2001 del Ministro per gli affari regionali del 13 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2003, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2002, pari ad € 13.784.607,66 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. Il suddetto ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni, nonché all'Università degli studi di Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:

regione Molise (€ 474.285,00), regione Sicilia (€ 620.465,55), regione Piemonte (€ 1.312.515,09), regione Friuli-Venezia Giulia (€ 4.547.524,07), regione Puglia (€ 591.000,00) gravano sul Capitolo 5210 U.P.B. 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 02 per l'esercizio finanziario 2001, per un totale di € 7.545.789,71;

regione Sardegna (€ 1.985.731,48) grava sul capitolo 5210 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 2 per l'esercizio finanziario 2002;

regione Calabria (€ 2.576.584,37); regione Basilicata (€ 445.650,00), provincia autonoma di Trento (€ 299.300,00), Università degli studi di Udine (€ 212.607,60) gravano sul capitolo 5211 - Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 per l'esercizio finanziario 2002, per un totale di € 3.534.141,97.

3. La somma di € 718.944,50, attribuita alla regione Veneto, va in diminuzione della somma di € 1.173.044,50, che è l'ammontare rimanente dopo la liquidazione della somma di € 343.024,40, attribuita alla regione dal decreto del Ministro per gli affari regionali del 13 dicembre 2002. La rimanente somma di € 454.100,00 sarà restituita dalla regione Veneto con versamento al capo X - capitolo 2368 - entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2003

Il Ministro: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 230

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DI FONDI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E 15
DELLA LEGGE N. 482/1999 RELATIVI ALL'ANNO 2002

REGIONE BASILICATA

SOGGETTO	IMPORTO	
REGIONE BASILICATA	€	275.000,00
COMUNE S.PAOLO ALBANESE	€	88.720,00
COMUNITA' MONTANA VAL SARMENTO	€	81.930,00
TOTALE	€	445.650,00

REGIONE CALABRIA

SOGGETTO	IMPORTO	
PROVINCIA DI CATANZARO	€	247.883,00
COMUNE DI MAIDA	€	60.938,10
COMUNE DI S.NICOLA DELL'ALTO	€	133.701,31
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€	713.300,00
COMUNE DI BOVA	€	8.500,00
COMUNE DI BOVA MARINA	€	73.336,88
COMUNE DI CONDOFURI	€	86.500,00
COMUNE DI PALIZZI	€	84.182,47
COMUNITA' MONTANA VERSANTE JONICO MERIDIONALE CAPO SUD	€	214.800,00
PROVINCIA DI COSENZA	€	730.000,00
COMUNE DI ACQUAFORMOSA	€	18.000,00
COMUNE DI CERZETO	€	4.131,66
COMUNE DI CIVITA	€	8.159,95
COMUNE DI FRASCINETO	€	32.800,00
COMUNE DI MONGRASSANO	€	20.650,00
COMUNE DI PLATACI	€	28.000,00
COMUNE DI SAN BASILE	€	25.750,00
COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	€	41.000,00
COMUNE DI CERZETO	€	44.951,00
TOTALE	€	2.576.584,37

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGETTO	IMPORTO	
PROVINCIA DI UDINE	€	632.881,43
PROVINCIA DI GORIZIA	€	113.100,00
PROVINCIA DI PORDENONE	€	36.000,00
PROVINCIA DI TRIESTE	€	1.250,00
COMUNITA' MONTANA CANAL DEL FERRO - VAL CANALE	€	50.250,00
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NATISONE	€	24.640,00

SOGGETTO	IMPORTO	
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" PALMANOVA	€	145.600,00
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" UDINE	€	208.550,00
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 3 "ALTO FRIULI" GEMONA DEL FRIULI	€	164.750,00
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 2 "ISONTINA"	€	44.000,00
AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	€	2.460,00
CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE	€	27.000,00
COMUNE DI UDINE	€	252.964,28
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	€	10.600,00
COMUNE DI AMARO	€	22.302,00
COMUNE DI AQUILEIA	€	4.811,22
COMUNE DI BASILIANO	€	28.640,00
COMUNE DI BORDANO	€	40.000,00
COMUNE DI BUJA	€	38.500,00
COM;UNE DI CAMPOFORMIDO	€	53.032,00
COMUNE DI CASSACCO	€	8.005,09
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	€	41.107,60
CITTA' DI CODROIPO	€	37.700,00
COMUNE DI COLLOREDO DI MONTALBANO	€	4.705,30
COMUNE DI FIUMICELLO	€	9.326,70
COMUNE DI FLAIBANO	€	7.245,00
COMUNE DI GEMONA-ARTEGNA-MONTENARS	€	43.500,00
COMUNE DI GONARS	€	159.785,63
COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	€	7.567,00
COMUNE DI MAJANO	€	41.003,00
COMUNE DI MANZANO	€	7.000,00
COMUNE DI MONTENARS	€	4.000,00
COMUNE DI MORTEGLIANO	€	3.060,00
COMUNE DI NIMIS	€	5.000,00
COMUNE DI OSOPPO	€	21.946,00
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PRECENICCO-CARLINO-MUZZANA DEL TURGNANO	€	203.808,00
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI	€	5.164,57
COMUNE DI PREMARIACCO	€	12.000,00
COMUNE DI REANA DEL ROJALE	€	17.000,00
COMUNE DI REMANZACCO	€	2.364,00
COMUNE DI S. DANIELE DEL FRIULI	€	12.400,00
COMUNE DI S. VITO AL TORRE	€	3.600,00
COMUNE DI SEDEGLIANO	€	28.510,00
COMUNE DI TAVAGNACCO	€	18.500,00
COMUNE DI TRASAGHIS	€	10.140,00
COMUNE DI VARMO	€	8.000,00
COMUNE DI VISCO	€	3.840,00

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	€	3.000,00
COMUNE DI MEDUNO	€	3.900,00
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	€	6.800,00
COMUNE DI DUINO AURISINA	€	143.046,00
COMUNE DI MONRUPINO	€	21.520,00
COMUNE DI S.DORLIGO DELLA VALLE	€	8.005,08
COMUNE DI SGONICO	€	1.840,00
COMUNE DI SGONICO E MONRUPINO	€	20.000,00
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	€	17.500,00
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	€	29.800,00
COMUNE DI S.FLORIANO DEL COLLIO	€	10.000,00
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	€	24.700,00
COMUNE DI GRIMACCO	€	99.000,00
UNIONE DEI COMUNI DI PULFERO - SAN PIETRO AL NATISONE - SAVOGNA	€	32.000,00
COMUNE DI RESIA	€	7.094,63
COMUNE DI SAN LEONARDO	€	18.650,00
COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE	€	57.500,00
COMUNE DI SAVOGNA	€	27.500,00
COMUNE DI STREGNA	€	23.000,00
COMUNE DI TAIPANA	€	11.000,00
COMUNE DI GORIZIA	€	106.511,49
COMUNE DI PALUZZA	€	74.420,00
COMUNE DI PONTEBBA	€	34.680,00
COMUNE DI SAURIS	€	7.500,00
COMUNE DI TARVISIO	€	109.857,60
CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI	€	371.833,45
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	€	650.257,00
TOTALE	€	4.547.524,07

REGIONE MOLISE		
REGIONE MOLISE	€	474.285,00
TOTALE	€	474.285,00

REGIONE PIEMONTE		
REGIONE PIEMONTE	€	356.358,65
COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	€	29.995,58
COMUNITA' MONTANA ALTA VAL DI SUSA	€	25.500,00
COMUNE DI OULX	€	41.574,78
COMUNE DI SUSA	€	85.500,00
COMUNE DI SALBERTRAND	€	9.443,93
COMUNE DI GIAGLIONE	€	2.400,00

COMUNE DI NOVALESE	€ 6.500,00
COMUNE DI COAZZE	€ 17.332,80
SOGGETTO	**IMPORTO**
COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO	€ 54.486,20
COMUNE DI PONT CANAVESE	€ 12.740,00
COMUNE DI RONCO CANAVESE	€ 10.990,00
COMUNITA' MONTANA VALLI MAIRA	€ 144.860,00
COMUNE DI MACRA	€ 58.000,00
COMUNE DI ROCCABRUNA	€ 58.000,00
COMUNE DI CARTIGNANO	€ 58.000,00
COMUNITA' MONTANA VALLE STURA	€ 15.250,00
COMUNE DI FRASSINO	€ 4.621,74
COMUNE DI PEVERAGNO	€ 29.629,43
COMUNE DI MACUGNAGA	€ 255.180,00
COMUNE DI VALSTRONA	€ 36.151,98
TOTALE	€ 1.312.515,09

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI FAETO	€ 66.000,00
COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	€ 525.000,00
TOTALE	€ 591.000,00

REGIONE SARDEGNA

COMUNITA' MONTANA N.10 DELLE BARONIE	€ 15.493,71
COMUNE D'IRGOLI	€ 15.493,71
COMUNE DI OVODDA	€ 15.493,71
COMUNE DI ONIFAI	€ 15.493,71
COMUNE DI LEI	€ 15.493,71
COMUNE DI SILANUS	€ 15.493,71
COMUNE DI SINISCOLA	€ 15.493,71
COMUNE DI MEANA SARDO	€ 15.493,71
COMUNE DI OROTELLI	€ 15.493,71
COMUNE DI ORANI	€ 15.493,71
PROVINCIA DI NUORO	€ 273.361,96
COMUNE DI MAMOIADA	€ 15.493,71
COMUNE DI ORGOSOLO	€ 15.493,71
COMUNE DI ONIFERI	€ 15.493,71
COMUNE DI SARULE	€ 15.493,71
COMUNE DI LOCERI	€ 15.493,71
XIII COMUNITA'MONTANA"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"	€ 15.493,71
COMUNE DI CABRAS	€ 29.748,00
COMUNE DI SUNI	€ 15.493,71

COMUNE DI ALES	€	15.493,71
COMUNE DI MONTRESTA	€	15.493,71
COMUNE DI PUTIFIGARI	€	25.089,32
SOGGETTO	**IMPORTO**	
COMUNE DI FLORINAS	€	29.972,84
COMUNE DI OSSI	€	33.820,56
COMUNE DI ITTIRI	€	58.205,51
COMUNE DI PLOAGHE	€	31.333,58
COMUNE DI BONO	€	30.781,20
COMUNE DI ARZACHENA	€	17.972,70
COMUNE DI QUARTU S.ELENA	€	66.901,90
REGIONE SARDEGNA	€	1.063.176,00
COMUNE DI LACONI	€	15.493,71
COMUNE DI ORTUERI	€	15.493,71
TOTALE	**€**	**1.985.731,48**

REGIONE SICILIA

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	€	620.465,55
TOTALE	**€**	**620.465,55**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNI DI FIEROZZO-FRASSILONGO E PALU' DEL FERSINA	€	87.300,00
COMUNE DI LUSERNA	€	78.000,00
COMUNE DI FASSA	€	134.000,00
TOTALE	**€**	**299.300,00**

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO	€	265.450,00
COMUNE DI COLLE S.LUCIA	€	141.900,00
COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	€	35.250,00
COMUNE DI FARRA D'ALPAGO	€	28.024,50
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 1 DI BELLUNO	€	103.420,00
COMUNE DI SAPPADA	€	154.900,00
TOTALE	**€**	**718.944,50**

ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€	212.607,60
TOTALE	**€**	**212.607,60**

RIEPILOGO GENERALE

REGIONE BASILICATA	€	445.650,00
REGIONE CALABRIA	€	2.576.584,37
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	€	4.547.524,07
REGIONE MOLISE	€	474.285,00
REGIONE PIEMONTE	€	1.312.515,09
REGIONE PUGLIA	€	591.000,00
REGIONE SARDEGNA	€	1.985.731,48
REGIONE SICILIA	€	620.465,55
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€	299.300,00
REGIONE VENETO	€	718.944,50
ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	€	212.607,60
TOTALE GENERALE	€	13.784.607,66

03A14166

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 2003.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2004, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2004, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2004;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2004.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: PISANU

03A14204

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006 e 1° giugno 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2003 e scadenza 1° giugno 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di 13.428.560.000,00 euro;

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.000.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondere sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2003 e scadenza 1° giugno 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° giugno 2004, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) cedola n. 9;

1,20% per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 329.142.720,00 così ripartiti:

161.142.720,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944);

168.000.000,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore: CANNATA

03A14138

DECRETO 17 dicembre 2003.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa nell'allegata tabella *A*, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta nel corso del 2003 è stata quella di euro 125,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1997;

Considerato che, per le altre sigarette, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella tabella allegato *A*, che sostituisce la tabella allegato *A* del decreto direttoriale 19 dicembre 2002, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 134

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
10,59	8,00	13,33	48,08	80,00
10,78	8,10	13,50	48,62	81,00
10,96	8,20	13,67	49,17	82,00
11,16	8,30	13,83	49,71	83,00
11,35	8,40	14,00	50,25	84,00
11,54	8,50	14,17	50,79	85,00
11,73	8,60	14,33	51,34	86,00
11,92	8,70	14,50	51,88	87,00
12,11	8,80	14,67	52,42	88,00
12,31	8,90	14,83	52,96	89,00
12,49	9,00	15,00	53,51	90,00
12,68	9,10	15,17	54,05	91,00
12,88	9,20	15,33	54,59	92,00
13,07	9,30	15,50	55,13	93,00
13,25	9,40	15,67	55,68	94,00
13,45	9,50	15,83	56,22	95,00
13,64	9,60	16,00	56,76	96,00
13,82	9,70	16,17	57,31	97,00
14,02	9,80	16,33	57,85	98,00
14,21	9,90	16,50	58,39	99,00
14,40	10,00	16,67	58,93	100,00
14,59	10,10	16,83	59,48	101,00
14,78	10,20	17,00	60,02	102,00
14,97	10,30	17,17	60,56	103,00
15,17	10,40	17,33	61,10	104,00
15,35	10,50	17,50	61,65	105,00
15,54	10,60	17,67	62,19	106,00
15,74	10,70	17,83	62,73	107,00
15,93	10,80	18,00	63,27	108,00
16,02	10,85	18,08	63,55	108,50
16,11	10,90	18,17	63,82	109,00
16,31	11,00	18,33	64,36	110,00
16,50	11,10	18,50	64,90	111,00
16,68	11,20	18,67	65,45	112,00
~~16,88~~	~~11,30~~	~~18,83~~	~~65,99~~	~~113,00~~
16,97	11,35	18,92	66,26	113,50
17,07	11,40	19,00	66,53	114,00
17,26	11,50	19,17	67,07	115,00
17,45	11,60	19,33	67,62	116,00
17,64	11,70	19,50	68,16	117,00
17,83	11,80	19,67	68,70	118,00
18,03	11,90	19,83	69,24	119,00
18,21	12,00	20,00	69,79	120,00
18,40	12,10	20,17	70,33	121,00
18,60	12,20	20,33	70,87	122,00
18,69	12,25	20,42	71,14	122,50
18,79	12,30	20,50	71,41	123,00
18,97	12,40	20,67	71,96	124,00
19,17	12,50	20,83	72,50	125,00
19,36	12,60	21,00	73,04	126,00

TABELLA A SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
19,54	12,70	21,17	73,59	127,00
19.74	12,80	21,33	74,13	128,00
19,93	12,90	21,50	74,67	129,00
20,12	13,00	21,67	75,21	130,00
20.31	13,10	21,83	75,76	131,00
20.50	13,20	22,00	76,30	132,00
20,69	13,30	22,17	76,84	133,00
20.89	13,40	22,33	77,38	134,00
20.97	13,45	22.42	77,66	134,50
21,07	13,50	22,50	77,93	135,00
21,26	13,60	22,67	78,47	136,00
21,46	13,70	22,83	79,01	137,00
21,65	13,80	23,00	79,55	138,00
21,83	13,90	23,17	80,10	139,00
22,03	14,00	23,33	80,64	140,00
22,22	14,10	23,50	81,18	141,00
22.40	14,20	23,67	81,73	142,00
22,60	14,30	23,83	82,27	143,00
22,79	14,40	24,00	82,81	144,00
22.89	14,45	24,08	83,08	144,50
22,98	14,50	24,17	83,35	145,00
23,17	14,60	24,33	83,90	146,00
23,36	14,70	24,50	84,44	147,00
23,46	14,75	24,58	84,71	147,50
23,55	14,80	24,67	84,98	148,00
23,65	14,85	24,75	85,25	148,50
23,75	14,90	24,83	85,52	149,00
23,93	15,00	25,00	86.07	150,00
24,12	15.10	25,17	86,61	151,00
24,32	15.20	25,33	87,15	152,00
24,41	15,25	25,42	87,42	152,50
24.51	15,30	25,50	87,69	153,00
24,69	15,40	25,67	88,24	154,00
24,89	15,50	25,83	88,78	155,00
25,08	15,60	26,00	89,32	156,00
25.26	15,70	26,17	89,87	157,00
25,36	15,75	26,25	90,14	157,50
25,46	15,80	26,33	90,41	158,00
25,65	15,90	26,50	90,95	159,00
25,84	16,00	26,67	91,49	160,00
26,03	16,10	26,83	92,04	161,00
26,22	16,20	27,00	92,58	162,00
26,32	16,25	27,08	92,85	162,50
26,41	16,30	27,17	93,12	163,00
26.61	16,40	27,33	93,66	164,00
26,79	16,50	27,50	94,21	165,00
26,98	16,60	27,67	94,75	166,00
27,18	16,70	27,83	95,29	167,00
27,27	16,75	27,92	95,56	167,50
27,37	16,80	28,00	95,83	168,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
27,55	16,90	28,17	96,38	169,00
27,75	17,00	28,33	96,92	170,00
27,94	17,10	28,50	97,46	171,00
28,12	17,20	28,67	98,01	172,00
28,32	17,30	28,83	98,55	173,00
28,51	17,40	29,00	99,09	174,00
28,70	17,50	29,17	99,63	175,00
28,89	17,60	29,33	100,18	176,00
29,08	17,70	29,50	100,72	177,00
29,27	17,80	29,67	101,26	178,00
29,47	17,90	29,83	101,80	179,00
29,65	18,00	30,00	102,35	180,00
29,84	18,10	30,17	102,89	181,00
30,04	18,20	30,33	103,43	182,00
30,23	18,30	30,50	103,97	183,00
30,41	18,40	30,67	104,52	184,00
30,61	18,50	30,83	105,06	185,00
30,80	18,60	31,00	105,60	186,00
30,98	18,70	31,17	106,15	187,00
31,18	18,80	31,33	106,69	188,00
31,37	18,90	31,50	107,23	189,00
31,56	19,00	31,67	107,77	190,00
31,75	19,10	31,83	108,32	191,00
31,94	19,20	32,00	108,86	192,00
32,13	19,30	32,17	109,40	193,00
32,33	19,40	32,33	109,94	194,00
32,51	19,50	32,50	110,49	195,00
32,70	19,60	32,67	111,03	196,00
32,90	19,70	32,83	111,57	197,00
33,09	19,80	33,00	112,11	198,00
33,27	19,90	33,17	112,66	199,00
33,47	20,00	33,33	113,20	200,00
33,66	20,10	33,50	113,74	201,00
33,84	20,20	33,67	114,29	202,00
34,04	20,30	33,83	114,83	203,00
34,23	20,40	34,00	115,37	204,00
34,42	20,50	34,17	115,91	205,00
34,61	20,60	34,33	116,46	206,00
34,80	20,70	34,50	117,00	207,00
34,99	20,80	34,67	117,54	208,00
35,19	20,90	34,83	118,08	209,00
35,37	21,00	35,00	118,63	210,00
35,56	21,10	35,17	119,17	211,00
35,76	21,20	35,33	119,71	212,00
35,95	21,30	35,50	120,25	213,00
36,13	21,40	35,67	120,80	214,00
36,33	21,50	35,83	121,34	215,00
36,52	21,60	36,00	121,88	216,00
36,70	21,70	36,17	122,43	217,00
36,90	21,80	36,33	122,97	218,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
37,09	21,90	36,50	123,51	219,00
37,28	22,00	36,67	124,05	220,00
37,47	22,10	36,83	124,60	221,00
37,66	22,20	37,00	125,14	222,00
37,85	22,30	37,17	125,68	223,00
38,05	22,40	37,33	126,22	224,00
38,23	22,50	37,50	126,77	225,00
38,42	22,60	37,67	127,31	226,00
38,62	22,70	37,83	127,85	227,00
38,81	22,80	38,00	128,39	228,00
38,99	22,90	38,17	128,94	229,00
39,19	23,00	38,33	129,48	230,00
39,38	23,10	38,50	130,02	231,00
39,56	23,20	38,67	130,57	232,00
39,76	23,30	38,83	131,11	233,00
39,95	23,40	39,00	131,65	234,00
40,14	23,50	39,17	132,19	235,00
40,33	23,60	39,33	132,74	236,00
40,52	23,70	39,50	133,28	237,00
40,71	23,80	39,67	133,82	238,00
40,91	23,90	39,83	134,36	239,00
41,09	24,00	40,00	134,91	240,00
41,28	24,10	40,17	135,45	241,00
41,48	24,20	40,33	135,99	242,00
41,67	24,30	40,50	136,53	243,00
41,85	24,40	40,67	137,08	244,00
42,05	24,50	40,83	137,62	245,00
42,24	24,60	41,00	138,16	246,00
42,42	24,70	41,17	138,71	247,00
42,62	24,80	41,33	139,25	248,00
42,81	24,90	41,50	139,79	249,00
43,00	25,00	41,67	140,33	250,00
43,19	25,10	41,83	140,88	251,00
43,38	25,20	42,00	141,42	252,00
43,57	25,30	42,17	141,96	253,00
43,77	25,40	42,33	142,50	254,00
43,95	25,50	42,50	143,05	255,00
44,14	25,60	42,67	143,59	256,00
44,34	25,70	42,83	144,13	257,00
44,53	25,80	43,00	144,67	258,00
44,71	25,90	43,17	145,22	259,00
44,91	26,00	43,33	145,76	260,00
45,10	26,10	43,50	146,30	261,00
45,28	26,20	43,67	146,85	262,00
45,48	26,30	43,83	147,39	263,00
45,67	26,40	44,00	147,93	264,00
45,86	26,50	44,17	148,47	265,00
46,05	26,60	44,33	149,02	266,00
46,24	26,70	44,50	149,56	267,00
46,43	26,80	44,67	150,10	268,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
46,63	26,90	44,83	150,64	269,00
46,81	27,00	45,00	151,19	270,00
47,00	27,10	45,17	151,73	271,00
47,20	27,20	45,33	152,27	272,00
47,39	27,30	45,50	152,81	273,00
47,57	27,40	45,67	153,36	274,00
47,77	27,50	45,83	153,90	275,00
47,96	27,60	46,00	154,44	276,00
48,14	27,70	46,17	154,99	277,00
48,34	27,80	46,33	155,53	278,00
48,53	27,90	46,50	156,07	279,00
48,72	28,00	46,67	156,61	280,00
48,91	28,10	46,83	157,16	281,00
49,10	28,20	47,00	157,70	282,00
49,29	28,30	47,17	158,24	283,00
49,49	28,40	47,33	158,78	284,00
49,67	28,50	47,50	159,33	285,00
49,86	28,60	47,67	159,87	286,00
50,06	28,70	47,83	160,41	287,00
50,25	28,80	48,00	160,95	288,00
50,43	28,90	48,17	161,50	289,00
50,63	29,00	48,33	162,04	290,00
50,82	29,10	48,50	162,58	291,00
51,00	29,20	48,67	163,13	292,00
51,20	29,30	48,83	163,67	293,00
51,39	29,40	49,00	164,21	294,00
51,58	29,50	49,17	164,75	295,00
51,77	29,60	49,33	165,30	296,00
51,96	29,70	49,50	165,84	297,00
52,15	29,80	49,67	166,38	298,00
52,35	29,90	49,83	166,92	299,00
52,53	30,00	50,00	167,47	300,00
52,72	30,10	50,17	168,01	301,00
52,92	30,20	50,33	168,55	302,00
53,11	30,30	50,50	169,09	303,00
53,29	30,40	50,67	169,64	304,00
53,49	30,50	50,83	170,18	305,00
53,68	30,60	51,00	170,72	306,00
53,86	30,70	51,17	171,27	307,00
54,06	30,80	51,33	171,81	308,00
54,25	30,90	51,50	172,35	309,00
54,44	31,00	51,67	172,89	310,00
54,63	31,10	51,83	173,44	311,00
54,82	31,20	52,00	173,98	312,00
55,01	31,30	52,17	174,52	313,00
55,21	31,40	52,33	175,06	314,00
55,39	31,50	52,50	175,61	315,00
55,58	31,60	52,67	176,15	316,00
55,78	31,70	52,83	176,69	317,00
55,97	31,80	53,00	177,23	318,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
56,15	31,90	53,17	177,78	319,00
56,35	32,00	53,33	178,32	320,00
56,54	32,10	53,50	178,86	321,00
56,72	32,20	53,67	179,41	322,00
56,92	32,30	53,83	179,95	323,00
57,11	32,40	54,00	180,49	324,00
57,30	32,50	54,17	181,03	325,00
57,49	32,60	54,33	181,58	326,00
57,68	32,70	54,50	182,12	327,00
57,87	32,80	54,67	182,66	328,00
58,07	32,90	54,83	183,20	329,00
58,25	33,00	55,00	183,75	330,00
58,44	33,10	55,17	184,29	331,00
58,64	33,20	55,33	184,83	332,00
58,83	33,30	55,50	185,37	333,00
59,01	33,40	55,67	185,92	334,00
59,21	33,50	55,83	186,46	335,00
59,40	33,60	56,00	187,00	336,00
59,58	33,70	56,17	187,55	337,00
59,78	33,80	56,33	188,09	338,00
59,97	33,90	56,50	188,63	339,00
60,16	34,00	56,67	189,17	340,00
60,35	34,10	56,83	189,72	341,00
60,54	34,20	57,00	190,26	342,00
60,73	34,30	57,17	190,80	343,00
60,93	34,40	57,33	191,34	344,00
61,11	34,50	57,50	191,89	345,00
61,30	34,60	57,67	192,43	346,00
61,50	34,70	57,83	192,97	347,00
61,69	34,80	58,00	193,51	348,00
61,87	34,90	58,17	194,06	349,00
62,07	35,00	58,33	194,60	350,00
62,26	35,10	58,50	195,14	351,00
62,44	35,20	58,67	195,69	352,00
62,64	35,30	58,83	196,23	353,00
62,83	35,40	59,00	196,77	354,00
63,02	35,50	59,17	197,31	355,00
63,21	35,60	59,33	197,86	356,00
63,40	35,70	59,50	198,40	357,00
63,59	35,80	59,67	198,94	358,00
63,79	35,90	59,83	199,48	359,00
63,97	36,00	60,00	200,03	360,00
64,16	36,10	60,17	200,57	361,00
64,36	36,20	60,33	201,11	362,00
64,55	36,30	60,50	201,65	363,00
64,73	36,40	60,67	202,20	364,00
64,93	36,50	60,83	202,74	365,00
65,12	36,60	61,00	203,28	366,00
65,30	36,70	61,17	203,83	367,00
65,50	36,80	61,33	204,37	368,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
65,69	36,90	61,50	204,91	369,00
65,88	37,00	61,67	205,45	370,00
66,07	37,10	61,83	206,00	371,00
66,26	37,20	62,00	206,54	372,00
66,45	37,30	62,17	207,08	373,00
66,65	37,40	62,33	207,62	374,00
66,83	37,50	62,50	208,17	375,00
67,02	37,60	62,67	208,71	376,00
67,22	37,70	62,83	209,25	377,00
67,41	37,80	63,00	209,79	378,00
67,59	37,90	63,17	210,34	379,00
67,79	38,00	63,33	210,88	380,00
67,98	38,10	63,50	211,42	381,00
68,16	38,20	63,67	211,97	382,00
68,36	38,30	63,83	212,51	383,00
68,55	38,40	64,00	213,05	384,00
68,74	38,50	64,17	213,59	385,00
68,93	38,60	64,33	214,14	386,00
69,12	38,70	64,50	214,68	387,00
69,31	38,80	64,67	215,22	388,00
69,51	38,90	64,83	215,76	389,00
69,69	39,00	65,00	216,31	390,00
69,88	39,10	65,17	216,85	391,00
70,08	39,20	65,33	217,39	392,00
70,27	39,30	65,50	217,93	393,00
70,45	39,40	65,67	218,48	394,00
70,65	39,50	65,83	219,02	395,00
70,84	39,60	66,00	219,56	396,00
90,67	50,00	83,33	276,00	500,00
243,20	130,00	216,67	710,13	1.300,00

03A14158

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2003.

Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e

91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicatd nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE (paraffine clorurate a catena corta);

Vista la direttiva 2003/2/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 gennaio 2003, recante decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (arsenico);

Vista la direttiva 2003/3/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 gennaio 2003, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici «colorante blu»);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003 è aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003, è sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto.

3. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003, è sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto.

4. L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 è sostituito dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 6 gennaio 2004 nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui al punto 42 dell'allegato al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 150

ALLEGATO

«17. *Composti dell'arsenico.*

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:

a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni;

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato;

c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:

i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. lì legno così trattato non può essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante;

ii) è consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto *i)* se tale legno è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti:

nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali;

nei ponti;

nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti;

nelle barriere antirumore;

nei sistemi di protezione dalle valanghe;

nelle recinzioni e barriere autostradali;

nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame;

nelle strutture per il contenimento della terra;

nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni;

nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.

Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione, I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";

iii) il legno trattato di cui ai punti *i)* e *ii)* non può essere usato:

in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione;

in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle;

nelle acque marine;

per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto *ii)*;

in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.».

«41. *Coloranti azoici.*

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'art. 2-*bis* della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio:

abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo;

calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo;

giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio;

filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

In deroga a quanto disposto, fino al 1º gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.».

«42. *Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta).*

1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1%:

per la lavorazione dei metalli;

per l'ingrasso del cuoio.».

APPENDICE

Punto 41. Coloranti Azoici

Elenco delle ammine aromatiche

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-Cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloroanilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilendiammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fenilendiammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

Elenco dei coloranti azoici

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	Non attribuito Componente 1: N. CAS: 118685-33-9 $C_{19}H_{23}ClCrN_7O_{12}S.2Na$ Componente 2: $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2.3Na$	611-070-002	405-665-4	Miscela di: di sodio (6-(4-anisidino) -3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo-1-naftolato) (1-5(cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); Trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1.)"

03A14092

DECRETO 18 dicembre 2003.

Rettifica del decreto dirigenziale 10 luglio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fluazifop, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fra cui il fluazifop;

Visto il decreto dirigenziale del 10 luglio 2003 con cui sono state revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fluazifop, al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione;

Accertato che nell'allegato del suddetto decreto risulta revocato il prodotto fitosanitario Belgard, registrazione n. 10650, della ditta Erregi S.r.l.;

Accertato inoltre che il citato prodotto fitosanitario contiene la sostanza attiva fluazifop-p-butile che non risulta oggetto di alcun provvedimento comunitario di carattere restrittivo;

Ritenuto pertanto che il prodotto fitosanitario Belgard non doveva essere revocato in quanto contenente fluazifop-p-butile e non fluazifop;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata la registrazione n. 10650 del 21 dicembre 2000 del prodotto fitosanitario Belgard, della ditta Erregi S.r.l., erroneamente revocata con decreto dirigenziale 10 luglio 2003 recante «revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fluazifop, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002».

2. Conseguentemente gli articoli 2 e 3 del citato decreto dirigenziale 10 luglio 2003 sono abrogati in quanto non esiste in Italia alcun prodotto fitosanitario a base di fluazifop.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A14136

DECRETO 18 dicembre 2003.

Mancata iscrizione della sostanza attiva trifenforf nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ed abrogazione del decreto dirigenziale 10 maggio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tridemorf, che non è stata iscritta nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, tra cui il trifenforf;

Accertato che nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione non è elencata la sostanza attiva tridemorf, bensì la sostanza attiva trifenforf;

Visto il decreto dirigenziale del 10 luglio 2003 con cui erano state erroneamente revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf;

Accertato inoltre che non risulta autorizzato alcun prodotto fitosanitario a base di trifenforf;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva trifenforf non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale 10 luglio 2003 recante «revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tridemorf, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002» è abrogato per le ragioni specificate nelle premesse.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A14137

DECRETO 23 dicembre 2003.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

Vista la motivata richiesta della regione Puglia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 16 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) di seguito elencati:

Cloriti 1,3 mg/l e Trialometani 60 μg/l per tutto il territorio regionale per la durata di un anno;

Cloriti 1,8 mg/l e Trialometani 80 μg/l per le province di Foggia e Brindisi per la durata di sei mesi.

2. Per tali parametri dovranno essere intensificate le analisi applicando una frequenza quindicinale su tutto il territorio pugliese e settimanale nelle province di Foggia e Brindisi.

3. Entro il 28 febbraio 2004 l'Acquedotto Pugliese è tenuto a presentare la documentazione dettagliata degli impianti di trattamento, dei trattamenti effettuati, della rete acquedottistica e dei dati analitici (completi delle date di effettuazione) riferiti almeno all'ultimo biennio e la loro trasposizione cartografica «monte-valle».

4. Entro il 30 aprile 2004 l'Acquedotto Pugliese è tenuto a presentare un nuovo piano di rientro, completo di nuovo calendario dei lavori, della stima dei costi e della copertura finanziaria riferito all'abbattimento dei valori dei parametri Cloriti e Trialometani nelle province di Foggia e di Brindisi, finalizzato ad un preciso cronoprogramma che riduca in tempi brevi i suddetti inquinanti.

5. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

6. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le Autorità d'Ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del Piano d'Ambito.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle Autorità d'Ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2003, n. 31.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la regione trasmetterà al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A14246

DECRETO 23 dicembre 2003.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

Viste le motivate richieste delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e delle province autonome di Bolzano e Trento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) di seguito elencati:

Arsenico 50 µg/l;

Boro 3 mg/l;

Cloriti 1,3 mg/l;

Fluoro 2,5 mg/l;

Vanadio 160 µg/l.

2. Entro i suddetti VMA possono essere concesse deroghe dalle autorità regionali e provinciali fino al 25 dicembre 2004. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonché all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2.

3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorità regionali e provinciali possono valutare l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. Le regioni o le province autonome hanno l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali e provinciali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorità d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del Piano d'Ambito.

3. Le regioni o le province autonome garantiscono che i gestori attuino i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle Autorità d'Ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2003, n. 31.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;

b) il programma di controllo con individuazione della frequenza dei parametri interessati dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A14248

DECRETO 29 dicembre 2003.

Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni ed in particolare il comma quattro dell'art. 2, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche emanate, al fine di adeguare le prescrizioni

suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunità europea in materia;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede a stabilire ed aggiornare le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;

Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

Considerato che la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 precisa, tra l'altro, che ai fini di controlli ufficiali è necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione, ed, altresì, che, in merito alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare;

Ravvisata la necessità di adeguare le prescrizioni relative ai parametri delle acque minerali naturali contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche;

Ravvisata la necessità di stabilire le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 16 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo:

1) temperatura alla sorgente;

2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente;

3) conducibiltà elettrica specifica a 20ºC;

4) residuo fisso a 180ºC;

5) ossidabilità;

6) anidride carbonica libera alla sorgente;

7) silice;

8) bicarbonati;

9) cloruri;

10) solfati;

11) sodio;

12) potassio;

13) calcio;

14) magnesio;

15) ferro disciolto;

16) ione ammonio;

17) fosforo totale;

18) grado solfidrimetrico;

19) stronzio;

20) litio;

21) alluminio;

22) bromo;

23) iodio.».

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri il cui limite massimo ammissibile è di fianco indicato; tali parametri si riferiscono a sostanze di origine naturale che non devono derivare da una eventuale contaminazione della fonte:

N	Parametro	Limite massimo ammissibile (*)
1	Antimonio	0,0050 mg/L
2	Arsenico	0,010 m/L calcolato come As totale
3	Bario	1,0 mg/L
4	Boro	5,0 mg/L
5	Cadmio	0,003 mg/L
6	Cromo	0,050 mg/L
7	Rame	1,0 mg/L
8	Cianuro	0,010 mg/L
9	Fluoruri	5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia)
10	Piombo	0,010 mg/L
11	Manganese	0,50 mg/L
12	Mercurio	0,0010 mg/L
13	Nichel	0,020 mg/L
14	Nitrati	45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'infanzia)
15	Nitriti	0,02 mg/L
16	Selenio	0,010 mg/L

(*) Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. Nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica; il mancato riscontro di tali sostanze utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati in allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante, costituisce garanzia di qualità per l'acqua minerale:

1) agenti tensioattivi;

2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;

3) benzene;

4) idrocarburi policiclici aromatici;

5) antiparassitari;

6) policlorobifenili;

7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6).

3. Le sostanze di cui al comma 2 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rivelabili (cioè a livelli di fiducia del 95% in rapporto ad un dosaggio in bianco). I metodi da utilizzarsi devono essere quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali o comunitari o nazionali. I livelli minimi di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche e di regola ogni tre anni.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'intenzione di avviare al trattamento le acque minerali naturali, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico deve essere comunicata al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, prima dell'avvio stesso. Alla domanda i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali debbono allegare tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialità dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.

2. Decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1) senza che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, abbia adottato alcun provvedimento il trattamento può avere luogo.

3. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali, qualora si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre corredate da tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialità dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, il trattamento di cui ai commi 1 e 3 deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:

a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali giustifica l'avvio al trattamento;

b) sono adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;

c) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento;

d) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10;

e) il trattamento non provoca la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.».

2. Le disposizioni di cui al comma uno si applicano anche alle acque di sorgente.

Art. 4.

1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 17. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, il Ministro della salute, con proprio decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonché per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori.

2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1 e tenuto conto delle previsioni di cui al successivo art. 18 è fatto obbligo ai soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di produrre al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004 ed entro il 31 ottobre 2006, certificati — in duplice copia — di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento e della determinazione, rispettivamente, dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese e dei soli parametri nichel e fluoro. Detta analisi deve essere eseguita su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonché — qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art. 6-*bis* — su campioni prelevati all'uscita del-

l'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori già autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate. Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la mancata ricezione negli inderogabili tempi previsti dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data — rispettivamente — dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, della validità del decreto di riconoscimento.

3. Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocerti-ficazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad un analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10. Dette analisi devono essere eseguite su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgent e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonché — qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art. 6-*bis* — su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori già autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate. Tali obblighi decorrono a partire dall'anno 2004. La mancata ricezione della citata documentazione — in duplice copia — entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio 2005) ovvero la presentazione di certificazione analitica non conforme al presente decreto comporta la immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento.

4. La valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità, nel cui ambito si esprime anche l'Istituto superiore di sanità.

Art. 18.

1. Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi ammissibili già in vigore per le acque minerali naturali, al più tardi entro il 31 dicembre 2004 le acque minerali naturali devono, alla sorgente, o, se consentito, dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per il parametro antimonio ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6. I nuovi limiti riguardanti l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire la messa in atto dei trattamenti di cui all'art. 6-*bis*, per le acque minerali già riconosciute, tali nuovi limiti si applicano al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

2. Al più tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali naturali devono, alla sorgente o — se consentito — dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6.

3. Limitatamente ai parametri di cui all'art. 6-*bis*, le acque minerali naturali, provenienti da più sorgenti, devono essere conformi agli eventuali limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6 al momento del confezionamento.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE (*) DI PRESTAZIONE DELLE METODICHE ANALITICHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI ELENCATI NELL'ART. 6, COMMA 1.

Componenti	Esattezza in % del valore parametrico (Nota 1)	Precisione in % del valore parametrico (Nota 2)	Limite di rivelabilità in % del valore parametrico (Nota 3)	Note
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Bario	25	25	25	
Boro	10	10	10	
Cadmio	10	10	10	
Cromo	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	(Nota 4)
Fluoruri	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrati	10	10	10	
Nitriti	10	10	10	
Selenio	10	10	10	

(*) I metodi di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti sopraelencati devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico, con un'esattezza, una precisione e un limite di rivelabilità specificati. Qualunque sia la sensibilità del metodo d'analisi impiegato, il risultato è espresso utilizzando lo stesso numero di decimali utilizzato per il limite massimo ammissibile previsto per ciascuno di loro.

Nota 1: L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore di riferimento; la sua misura è generalmente indicata come errore sistematico.

Nota 2: La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come lo scarto tipo all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.

Nota 3: Il limite di rivelabilità è:

tre volte lo scarto tipo relativo all'intemo di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure,

cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno di un lotto di un bianco.

Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale).

ALLEGATO II

GRUPPI O SINGOLE SOSTANZE NON AMMESSE

N	Parametro	Limiti minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) (µg/L)
1*	Agenti tensioattivi	50 (come LAS)
2*	Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati	10
3*	Benzene	0,500
	Idrocarburi policiclici aromatici	
	Benzo (a) pirene	0,003
	Benzo (b) fluorantene	0,006
4*	Benzo (k) fluorantene	0,006
	Benzo (ghi) perilene	0,006
	Dibenzo (a,h) antracene	0,006
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,006
	Altri	0,006
5*	Antiparassitari (**) (singolo composto) (insetticidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi, alghicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione)	0,5
	Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti)	0,01
6*	Policlorobifenili (per singolo con genere)	0,05
7*	Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto): Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromoformio	0,5 0,1
	Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2 dicloroetano ed altri	

(*) Il metodo utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.

(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L'elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti.

(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) è il contenuto minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.

ALLEGATO III

LIMITI MASSIMI PER I COMPOSTI RESIDUI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI CON ARIA ARRICCHITA DI OZONO

Composti residui di trattamento	Limiti massimi (*) (µg/L)
Ozono disciolto	50
Bromati	3
Bromoformi	1

(*) Il rispetto dei limiti massimi va controllato a livello dell'imbottigliamento o di altri confezionamenti destinati al consumatore finale.

03A14247

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziativa Otrantina - Soc. coop. a r.l.», in Otranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Iniziativa Otrantina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Otranto (Lecce) codice fiscale n. 02138440751) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cosima Muscogiuri, nata a Torre S. Susanna (Brindisi) il 9 gennaio 1963, ivi domiciliata in via Roma n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14088

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Clio - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 1° ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Clio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale n. 03159700727), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Mariangela Quatraro, nata ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 20 marzo 1974, ivi domiciliata in via R. Bacchelli n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14089

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Grande Carro coop. sociale in liquidazione», in Bastia Umbra, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Grande Carro coop. sociale in liquidazione», con sede in Bastia Umbra (Perugia) (codice fiscale n. 02152930547), è posta in liquidazione coatta amministrativa, a sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro l'11 luglio 1977, domiciliato in Perugia, via G.B. Pontani, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14090

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tiberina a r.l.» in liquidazione, in Città di Castello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tiberina a r.l.» in liquidazione, con sede in Città di Castello (Perugia) (codice fiscale n. 00435680541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, a sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Pierluigi Zenobi, nato a Spoleto (Perugia) il 1° giugno 1939, ivi domiciliato in via Cacciatori delle Alpi n. 25/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14091

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2003.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2004 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 9 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 10 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 12 aprile;

h) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;

j) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 giugno;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 17 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 luglio;

p) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 luglio;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 agosto;

r) dalle ore 16 alle ore 24 del 13 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 agosto;

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 settembre;

w) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 ottobre;

x) dalle ore 8 alle ore 22 del 1º novembre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

z) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire con decorrenza dal termine del periodo di riposo di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m1) giornali, quotidiani e periodici;

m2) prodotti per uso medico;

m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)* che, per la loro intrinseca natura o per i fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente

decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003
Registro n. 4, foglio n. 99

03A14135

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2003.

Revoca dei decreti ministeriali 15 febbraio 1999, n. 30908 e 27 luglio 2000, n. 32924, relativi al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari. (Decreto n. 35403).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30908 con il quale la ditta Centro Diagnostico Fitopatologico CDF S.r.l., con sede legale in Lugo di Romagna (Ravenna), via Amendola n. 40, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 32924 con il quale la suddetta ditta è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nel settore di attività «patologia vegetale» unitamente a quelli già indicati al comma 1, dell'art. 1, del decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30908;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Vista l'istanza presentata in data 7 maggio 2003 con la quale la ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta Centro Diagnostico Fitopatologico CDF S.r.l., con sede legale in Lugo di Romagna (Ravenna), via Amendola n. 40, con decreto ministeriale 15 febbraio 1999. n. 30908 e decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 32924, è revocato.

2. I decreti ministeriali 15 febbraio 1999, n. 30908 e 27 luglio 2000, n. 32924 di cui al comma 1 sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14132

DECRETO 14 novembre 2003.

Distillazione facoltativa dei vini, di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2000, n. 221) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2001 sull'aggiunta di un rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;

Considerata la necessità di consentire l'applicazione della normativa comunitaria che permette a taluni produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo;

Considerata l'opportunità di avvalersi della possibilità prevista al paragrafo 7 dell'art. 63-*bis* del regolamento (CE) n. 1623/00 che riconosce agli Stati membri la facoltà di approvare parzialmente i contratti o le dichiarazioni sostitutive;

Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza Stato-regioni nella riunione del 13 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. I contratti di distillazione di vini da tavola e le dichiarazioni sostitutive per la distillazione dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 sono presentati dai produttori agli organismi designati dalle regioni e province autonome entro i termini previsti dall'art. 63-*bis* del regolamento CE n. 1623/00.

2. Le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 7 dell'art. 63-*bis* del regolamento (CE) n. 1623/00, che consente l'approvazione parziale dei contratti o delle dichiarazioni per la distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99, prima del 25 gennaio.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero per le politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generate per le politiche agroalimentari - pagr. IX - di essersi avvalsi della facoltà prevista al paragrafo precedente ed inviano entro il giorno 15 di ciascun mese il numero dei contratti e delle dichiarazioni ed i volumi di vino che hanno formato oggetto nel mese precedente di approvazione parziale.

4. Con successivi provvedimenti adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - sono emanate le disposizioni per l'attuazione della distillazione facoltativa prevista all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 267

03A14133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 dicembre 2003.

Soppressione della sezione doganale «Milano Rogoredo» dipendente dalla dogana di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1987, istitutivo della sezione doganale «Milano Rogoredo» presso i magazzini generali della «S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde», dipendente della dogana di Milano;

Vista l'autorizzazione prot. n. 33158 dell'11 maggio 2000 della direzione della circoscrizione doganale di Milano I alla Società Magazzini Generali Cariplo S.p.a. all'utilizzo di magazzini nazionali a magazzini di temporanea custodia di merci estere;

Visto il decreto ministeriale prot. 1318/I/SD del 1° giugno 2000, che approva la nuova delimitazione del circuito doganale della sezione «Milano Rogoredo»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in particolare l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, in particolare l'art. 7 circa la competenza del direttore regionale sulle modifiche degli uffici locali;

Vista l'istanza della società «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a.», con sede in Milano, via Mercato n. 3, proprietaria del magazzino generale sito in Milano, via Toffetti n. 90-94, con la quale chiede la chiusura della sezione doganale «Milano Rogoredo», attualmente funzionante presso i suddetti Magazzini;

Vista la nota prot. n. 79401 del 3 dicembre 2003 della direzione della circoscrizione doganale di Milano I con la quale si esprime parere favorevole alla soppressione della sezione «Milano Rogoredo»;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 31 dicembre 2003 la sezione doganale «Milano Rogoredo» sita in Milano, via Toffetti n. 90-94, codice 071109, dipendente dalla dogana di Milano, è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 dicembre 2003

Il direttore regionale: FIORILLO

03A14087

DECRETO 24 dicembre 2003.

Aumento della quota annua di iscrizione all'albo professionale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi professionali, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della citata legge n. 1612/1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964 e, in particolare, l'art. 42 che stabilisce che i fondi per le spese di formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali e per le altre spese di amministrazione sono costituiti, tra l'altro, con le quote annuali che tutti gli iscritti sono tenuti a versare;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998, che ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a L. 700.000 la predetta quota annuale;

Visti gli articoli 23 e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno rispettivamente istituito il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la richiesta di cui alla nota n. 1762 del 9 settembre 2003, del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, volta ad ottenere l'aumento della quota annua d'iscrizione all'albo professionale a € 450,00 a decorrere dal 1° gennaio 2004;

Ritenuta la necessità di aumentare la quota di iscrizione all'albo professionale in considerazione delle esigenze di qualificazione professionale della categoria;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e dell'art. 42 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, già fissata in L. 700.000 (€ 361,52) dal decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 dicembre 1998, è elevata a € 450,00 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

03A14265

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 novembre 2003.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla

base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del Demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale di prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del citato art. 3, il provvedimento di revisione deve essere emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998, n. 54504, 30 novembre 1999, n. 78879 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, L. 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, L. 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, L. 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, L. 4.601 per kW;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiomarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissata in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Vista la nota 25 novembre 2003, n. 274, con la quale l'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 2001 - ottobre 2003 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di + 5,0 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2004-2005, da € 4,50 a € 4,73 per ogni chilowatt di potenza nominale media, con un incremento — pertanto — di € 0,23;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 a € 4,73 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220.

Roma, 27 novembre 2003.

Il direttore: SPITZ

03A14159

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

Provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore delle farmacie private. (Deliberazione n. 03/169).

LA COMMISSIONE

(Omissis)

Formula

la seguente provvisoria regolamentazione per il settore delle farmacie private FEDERFARMA, ai sensi degli articoli 13, comma 1, lettera *a)*, e 2-*bis,* legge n. 146/1990, come modificati dalla legge n. 83/2000.

Art. 1.

Prestazioni indispensabili

1. Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l'apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.

2. Al fine di garantire un livello di assistenza farmaceutica compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'astensione collettiva potrà realizzarsi anche nella forma della richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti; in questo caso sarà garantito il normale servizio da parte delle farmacie che erogheranno il medicinale a fronte del pagamento di cui sopra.

3. In assenza di un accordo tra regioni, A.S.L., farmacie private valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai fini del contemperamento del diritto di sciopero dei farmacisti e del diritto alla salute

del cittadino utente, dovrà, in ogni caso essere garantita dalle farmacie private l'assistenza diretta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, limitatamente ad una confezione per ricetta, dei medicinali di cui all'art. 2 che segue.

4. La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione a condizione che la regione effettui il relativo rimborso entro e non oltre mesi sei dalla scadenza del termine per il rimborso dei farmaci che debbono essere comunque erogati ai sensi del successivo art. 2. In caso di inadempimento della regione alla suddetta condizione, le farmacie potranno sospendere, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'assistenza diretta anche per i medicinali di cui all'art. 2 sino all'adempimento delle regioni medesime tenuto conto che le A.S.L. sono tenute a rimborsare tempestivamente l'utente del servizio. In quest'ultimo caso le farmacie saranno tenute all'erogazione dei farmaci di fascia A di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 e successive modifiche, limitatamente all'ossigeno terapeutico, morfina, metadone ed antipilettici.

5. Qualora la regione non effettui il rimborso di cui al precedente comma 4 entro i sei mesi in esso previsti, le associazioni di farmacisti interessate potranno comunicare alla commissione l'ulteriore ritardo delle regioni medesime. La commissione valuterà se ricorrono gli estremi per possibili interventi nell'ambito dei propri poteri.

6. Le specialità farmaceutiche relative alla cura di gravi malattie che sono erogabili dai presidi ospedalieri non sono ricomprese nei criteri di cui all'art. 2.

Art. 2.

Erogazione dei farmaci

1. I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente a tutti i cittadini sono quelli indicati nell'allegato 1, la cui singola confezione ha un costo superiore a € 25,8.

2. I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente solo alle fasce deboli (esenti ticket per reddito e per età, esenti per particolari patologie croniche) sono quelli indicati nell'allegato 1, la cui singola confezione ha un costo superiore a € 5,16.

3. La predetta elencazione dei farmaci, comunque contenuta nel prontuario farmaceutico nazionale del 2003, sarà soggetta a periodici aggiornamenti come disposto dalla Direzione generale competente presso il Ministero della salute e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Preavviso e durata

1. In caso di astensione collettiva dovrà essere rispettato un termine legale minimo di preavviso non inferiore a dieci giorni.

2. L'astensione collettiva all'inizio di ogni vertenza non potrà superare la durata di una giornata; quelli successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare le quarantotto ore. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative non superiore alle otto.

3. L'astensione della forma diretta di pagamento non potrà superare la durata di trentacinque giorni.

Art. 4.

Intervallo e revoca

1. Tra una astensione collettiva e la proclamazione della successiva dovrà essere assicurato un intervallo minimo di almeno sette giorni.

2. La revoca dell'astensione collettiva deve essere comunicata agli organi di stampa ed all'utenza almeno quarantotto ore prima della data dell'astensione collettiva. Il predetto termine può essere ridotto solo in presenza di una giustificata ragione.

Art. 5.

Minimi di servizio

Le attività di dispensa dei farmaci di cui all'art. 1 saranno garantite con il normale organico delle farmacie.

Art. 6.

Esclusione delle azioni di lotta

L'astensione collettiva non sarà proclamata nei seguenti periodi:

1. dal 20 dicembre al 6 gennaio;

2. nella settimana che precede e quella che segue le festività pasquali;

3. dal 10 al 20 agosto;

4. nei cinque giorni che precedono e che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali;

5. nelle giornate di festività locali;

6. in caso di coincidenza con le astensioni delle farmacie municipalizzate;

7. le astensioni collettive di qualsiasi genere, dichiarate od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospese in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, dichiarati dalle autorità competenti, tali da richiedere immediatamente la ripresa immediata del servizio;

ALLEGATO 1

FARMACI DA EROGARE IN CASO DI SCIOPERO
DELLE FARMACIE CONVENZIONATE

CATEGORIE TERAPEUTICHE
PRINCIPI ATTIVI

A10A – INSULINE
Insulina ad Azione Intermedia
Insulina ad Azione Lenta
Insulina ad Azione Rapida
Insulina Aspartato
Insulina Lispro
Insuline ad Azione Intermedia e ad Azione Rapida in Associazione

B01AB -EPARINE NON FRAZIONATE
Eparina Calcica
Eparina Sodica

B01AC – ANTIPIASTRINICI
Ticlopidina

C01B – ANTIARITMICI
Amiodarone
Chinidina
Disopiramide
Flecainide
Mexiletina
Propafenone

C01D – ANTIANGINOSI
Isososrbite Dinitratol Sosorbide Mononitrato
Nitroglicerina
Pentaeritritile Tetranitrato

C02 - ANTIADRENERGICI CENTRALI
Clonidina
Doxazosin
Terazosina
Urapidil

C03 – DIURETICI
Butizide + Potassio Canrenoato
Canrenone
Etozolina
Furosemide
Furosemide + Spironolattone
Indapamide
Metolazone
Piretanide
Potassio Canrenoato

C07A - BETABLOCCANTI NON IN ASSOCIAZIONE
Acebutololo
Atenololo
Betaxololo
Bisoprololo
Carvedilolo
Celiprololo
Indenololo
Labetalolo
Metoprololo
Nadololo
Nebivololo
Propranololo
Sotalolo
Timololo

C08 - CALCIO ANTAGONISTI
Amlodipina
Diltiazem
Felodipina
Gallopamile
Isradipina
Lacidipina
Lercanidipina
Manidipina
Nicardipina
Nifedipina
Nisoldipina
Nitrendipina
Verapamile

C09AA - ACE-INIBITORI NON IN ASSOCIAZIONE
Benazeprile
Captoprile
Cilazaprile
Del aprile
Enalaprile
Fosinoprile
Lisinoprile
Moexiprile
Perindoprile
Quinaprile
Ramiprile
Spiraprile
Trandolaprile
Zofenoprile

C09CA - SARTANI NON IN ASSOCIAZIONE
Candesartan Cilexetil
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Telmisartan
Valsartan

H02 - CORTICOSTEROIDI SISTEMICI
Betametasone
Fluocortolone
Idrocortisone
Metilprednisolone
Triamcinolone Acetonide

H03 - TIROIDEI E ANTIROIDEI
Tiamazolo

J01A - TETRACICLINE
Minociclina

J01C - PENICILLINE
Amoxicillina
Amoxicillina + Acido Clavulanico
Ampicillina
Ampicillina + Sulbactam
Bacampicillina
Flucloxacillina
Piperacillina
Piperacillina + Tazobactam
Ticarcillina + Acido Clavulanico

J01F - MACROLIDI E LINCOSAMIDI
Azitromicina
Claritromicina
Clindamicina
Eritromicina Etilsuccinato
Fluritromicina
Josamicina
Lincomicina
Midecamicina
Miocamicina
Rokitamicina
Roxitromicina
Spiramicina

J01G - AMINOGLICOSIDI
Amikacina
Netilmicina
Tobramicina

J01M - CHINOLONICI
Acido Nalidixico
Acido Pipemidico
Acido Piromidico
Cinoxacina
Ciprofloxacina
Enoxacina
Levofloxacina
Lomefloxacina
Moxifloxacina
Norfloxacina
Ofloxacina
Pefloxacina
Rufloxacina

L - ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI
Aminoglutetimide
Anastrozolo
Bicalutamide
Busulfano
Ciclofosfamide
Ciclosporina
Clorambucile
Estramustina
Exemestane

Flutamide
Formestano
Idarubicina
Idroxicarbamide
Letrozolo
Medrossiprogesterone
Megestrolo
Melfalan
Mercaptopurina
Metotrexato
Procarbazina
Tamoxifene
Tegafur
Tioguanina
Toremifene
Tretinoina

N02A - ANALGESICI OPPIACEI
Buprenorfina
Morfina Cloridrato
Morfina Solfato

N03 - ANTIEPILETTICI
Carbamazepina
Etosuccimide
Felbamato
Gabapentina
Lamotrigina
Levetiracetam
Tiagabina
Topiramato
Valproato di Magnesio
Valproato di Sodio
Valpromide
Vigabatrin

N04 – ANTIPARKINSON
Apomorfina Cloridrato
Biperidene
Bornaprina
Bromocriptina
Levodopa
Levodopa + Benserazide
Levodopa + Carbidopa
Lisuride

Pergolide
Pramipexolo
Ropinirolo
Tolcapone

R03 – ANTIASMATICI
Acido Cromoglicico
Aminofillina
Bamifillina
Beclometasone
Budesonide
Clenbuterolo
Fenoterolo
Flunisolide
Fluticasone
Formoterolo
Ipratropio Bromuro
Nedocromil
Ossitropio Bromuro
Procaterolo
Reproterolo
Salbutamolo
Salmeterolo
Teofillina
Terbutalina

Avverte:

che la provvisoria regolamentazione è vincolante ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

che come previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella provvisoria regolamentazione ed in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3 della legge medesima si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 4, comma 4 della stessa legge. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 4, comma *ter* della stessa legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della salute e alla Federfarma nazionale;

Dispone inoltre

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il presidente: MARTONE

03A14205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2407
Yen giapponese	133,12
Corona danese	7,4430
Lira Sterlina	0,70175
Corona svedese	9,0905
Franco svizzero	1,5590
Corona islandese	89,66
Corona norvegese	8,4198
Lev bulgaro	1,9553
Lira cipriota	0,58575
Corona ceca	32,640
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,36
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,6665
Lira maltese	0,4307
Zloty polacco	4,6694
Leu romeno	40485
Tallero sloveno	236,8100
Corona slovacca	41,160
Lira turca	1770408
Dollaro australiano	1,6727
Dollaro canadese	1,6349
Dollaro di Hong Kong	9,6350
Dollaro neozelandese	1,9181
Dollaro di Singapore	2,1185
Won sudcoreano	1488,41
Rand sudafricano	8,4762

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A14296

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofluss»

Con il decreto n. 800.5/R.M.439/D158 del 10 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

HEMOFLUSS: «20000» 10 fiale 20000 UI + 10 siringhe sterili - A.I.C. n. 033952 033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SO.SE.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica titolare dell'autorizzazione.

03A14118

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noalgos»

Con il decreto n. 800.5/R.M.616/D156 del 2 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

NOALGOS: «100 mg compresse» blister 30 compresse - A.I.C. n. 029477 039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Levofarma S.r.l. titolare della specialità.

03A14117

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neviran»

Con il decreto n. 800.5/R.M.259/D157 del 9 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NEVIRAN:

«200 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 028425 015;

«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 028425 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fonten Farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

03A14119

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.V./D159 del 15 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

DITTA	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
VECCHI & C. PIAM S.A.P.A.	REMOV	15 COMPRESSE 200 MG	028799 029
		"200 MG COMPRESSE DIVISIBILI" 8 COMPRESSE	028799 056
ROCHE S.P.A.	AULIN	"200 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE	025940 038
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MESULID	"200 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE	025971 033
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	NIMESULIDE	"200 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE	033048 024
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	NIMESULIDE	"200 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE	033052 022
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	FLOLID	"200 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE	028778 025
DOC GENERICI S.R.L.	NIMESULIDE	15 COMPRESSE 200 MG	033578 028
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	ISODOL	30 COMPRESSE 200 MG	032337 026
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	SULMEDIL	15 COMPRESSE 200 MG	029182 021
AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.	EFRIDOL	30 COMPRESSE 200 MG	032932 028

Motivo della revoca: rinuncia delle ditte titolari delle specialità.

03A14121

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo a «Distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art. 29 del reg. (CE) n. 1493/99 - nota esplicativa».

Con il decreto ministeriale 14 novembre 2003, in corso di emanazione, le amministrazioni regionali e le province autonome possono autorizzare l'approvazione anticipata dei contratti per la distillazione facoltativa del vino prevista all'art. 29 del Reg. (CE) n. 1493/1999.

Com'è noto, tale facoltà e prevista dal paragrafo 7 dell'art. 63-*bis* del Reg. (CE) n. 1623/2000 e, in concreto, consiste nella possibilità di approvare, prima del 25 gennaio 2004, i contratti della distillazione di cui trattasi, su richiesta dell'interessato e nel limite massimo del 40% del volume di vino oggetto del contratto.

Al fine di consentire la corretta gestione della misura e di comunicare alla Commissione UE i volumi di prodotto che hanno formato oggetto dei contratti, si ribadisce, così come previsto nella nota F/2178 del 23 settembre 2003 e nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2003, che gli uffici periferici preposti dalle regioni e province autonome alla ricezione ed approvazione dei contratti devono comunicare:

a) entro e non oltre il 7 gennaio 2004, i dati relativi al contratti e/o dichiarazioni presentati entro il termine ultimo previsto del 31 dicembre 2003 sulla base del Modello A allegato alla precitata nota n. F/2178;

b) entro e non oltre il 1º marzo 2004 i volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati fino al 15 febbraio 2004 secondo il modello *B)* allegato alla presente nota. A tale proposito, si fa presente che il modello *B)* riguarda il vino oggetto di approvazione complessiva e totale.

Nel caso in cui le regioni e province autonome ritengano di avvalersi della possibilità di procedere all'approvazione parziale anticipata (par. 7, 63-*bis*, Reg. (CE) n. 1623/2000), gli uffici periferici preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una volta effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali, comunicano:

1. entro e non oltre il 15 gennaio 2004 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonché il volume di vino che ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%, fino al 31 dicembre 2003 secondo il modello *C)* allegato alla presente nota;

2. entro e non oltre il 15 febbraio 2004 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonché il volume di vino che ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%, fino al 24 gennaio 2004 secondo il modello *D)* allegato alla presente nota.

La comunicazione che perviene entro il 7 gennaio 2004 (lettera *a*) deve contenere i volumi di vino approvati anticipatamente e parzialmente di cui ai precedenti punti 1. e 2.

Analogamente, la comunicazione di cui alla precedente lettera *b)* riguarda il volume di vino approvato totalmente, ivi compresi, quindi, le quantità approvate parzialmente ed anticipatamente.

Per ulteriore chiarimento si fornisce un esempio:

un produttore presenta, il 30 dicembre 2003, un contratto per 1000 hl il 5 gennaio 2004 ne chiede l'approvazione parziale anticipata per il 30%.

Gli uffici preposti alla presentazione ed alla approvazione del contratti effettuano le seguenti comunicazioni sugli appositi modelli allegati alla presente e debitamente compilati con le altre informazioni richieste (ragione sociale, partita I.V.A., numero contratto):

entro il 7 gennaio 2004: il Modello A con l'indicazione del totale presentato 1000 hl;

entro il 15 febbraio 2004: il Modello D con l'indicazione del parziale approvato: 300 hl;

entro il 1º marzo 2004: il Modello B con l'indicazione del totale approvato: 1000 hl.

L'esempio riguarda il caso di un produttore che rispetti tutte le condizioni prescritte per l'approvazione e non vi siano comunicazioni di riduzione da parte della Commissione UE.

Si ribadisce che tutte le comunicazioni devono pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377), entro le date indicate, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.

I volumi di vino che non hanno formato oggetto di comunicazione pervenuta entro i termini previsti non sono presi in considerazione per l'accesso alla misura e, quindi, non possono beneficiare degli aiuti previsti.

Restano confermate le altre disposizioni contenute nella più volte citata nota F/2178 del 23 settembre 2003.

03A14134

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501302/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77